

20 ottobre 2010

Costituzione e Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del costituzionalista*

di Gianni Ferrara

Due anni fa, a chiusura del Convegno della nostra Rivista sui sessanta anni della Costituzione, ebbi a dire che fare diritto costituzionale comporta non soltanto un'attività di ermeneutica delle disposizioni normative di tale rango e di individuazione degli indirizzi giurisprudenziali conseguenti per ricondurre l'una e l'altra a sistema, ma ricercare e provare ad accertare il ruolo storico di un ordinamento, anche grazie agli apporti delle altre scienze sociali. Dissi pure che fare diritto costituzionale è precipuamente lottare per il diritto, per accordarlo alla ragione, unica condizione che può legittimare del diritto la forza e, di questa forza, l'uso. Forza ed uso che rinviano addirittura alla struttura delle norme giuridiche, alla dotazione di cui sono fornite, la sanzione. L'elemento in più che manca alla norma morale e che identifica la norma giuridica come tale[1].

Il seminario che abbiamo deciso di tenere mi offre oggi la possibilità di dare qualche motivazione alle affermazioni che feci due anni fa.

Parto da una premessa che mi pare inconfutabile. La costituzione è atto rivoluzionario. Lo è ogni costituzione perché ogni costituzione abroga quella precedente. Ma non si tratta di un'abrogazione riconducibile alla sola successione delle leggi nel tempo. Perché la costituzione trascende la dimensione della legalità. Impegna la legittimità, il fondamento. L'abrogazione di una costituzione deriva dall'abbattimento o dall'esaurimento del principio politico di legittimazione su cui si reggeva l'intero ordinamento. Alla cui base ne è stato posto un altro.

Il come è irrilevante. Perché comunque illegittimo. Sia se il nuovo principio è stato posto mediante l'uso distorto di un potere giuridico attribuito dall'ordinamento precedente per ben altri fini, sia se è scaturito come effetto di un evento, di un atto, di un procedimento del tutto inedito. Nell'una e nell'altra ipotesi, quindi, in modo non previsto dall'ordinamento precedente che, infatti, non può come tale, prevedere, autorizzare, legittimare in anticipo la propria dissoluzione.[2] Quel che rivela l'emersione e l'esercizio del potere costituente è la soluzione di continuità, la rottura dell'esistente giuspolitico, precludendo che possa perpetuarsi. Va avvertito che, se a determinarla è un procedimento, la rottura può essere compiuta anche in uno spazio temporale lungo come nel caso in cui la soluzione di continuità si realizza solo a conclusione della "guerra di posizione" che si dipana nelle "rivoluzioni passive"[3]. Con una

conseguenza inevitabile per l'ordinamento civile, penale, amministrativo su cui è strutturato. Quella di doversi conformare al nuovo principio fondante e quindi trasformarsi in misura più o meno estesa, più o meno intensa.

La natura, la funzione, il ruolo, l'esito rivoluzionario di ogni Costituzione è stato sottaciuto, eluso, occultato dalla dottrina. È imputabile questa responsabilità alla repulsione del giurista anche solo per la parola "rivoluzione", stante l'opinione corrente sulla sua mentalità, cultura, vocazione fatalmente conservatrice? Non penso che la propensione alla conservazione possa addebitarsi al tipo giuridico di formazione culturale. Basti ricordare che erano laureati in Giurisprudenza i due "famigerati" rivoluzionari noti alle polizie di tutta Europa col nome di Marx e di Lenin. D'altronde, è dalla critica della filosofia del diritto di Hegel[4] che prese le mosse la più grande teoria della rivoluzione della storia umana. Non è invece da escludere che la scarsa considerazione del rapporto tra costituzione e rivoluzione sia da attribuire a quella versione del positivismo giuridico che ha preteso di concentrare ed esaurire sul dato normativo tutta la giuridicità, recidendone l'inerenza alla realtà sociale, resecandone sia l'origine, sia il ruolo condizionante, influente, determinante la vita e la sorte degli esseri umani. È un positivismo questo che va nettamente rifiutato. Perché immaginario, parziale, asfittico. Fa a fette il reale, lo snerva, lo dissangua. Del diritto infatti dissimula la natura, la ragione e la storia. Perché riduce il giuridico a deposito di prodotti tecnologici disponibili da tutti, per tutti gli usi, anche per quelli criminali. Lo riduce a mero strumento coercitivo, legittimandolo solo in quanto tale e perché tale. Fa torto al giuridico, alla lunga e sempre incompiuta sua evoluzione, alle varie culture su cui si regge e che variamente lo giustificano. Fa torto a quella determinata cultura che lo legittima dopo avergli imposto di soccorrere la specie, supplendo, con un precetto ed una sanzione, ad un'assenza che è nei suoi soli individui (a differenza di quelli di tutte le altre specie) ed attiene al dispositivo necessario per la riproduzione della specie stessa. È l'assenza dell'istinto preclusivo dell'omicidio. Fa torto al giuridico negandogli l'accesso alla cultura critica, la critica di se stesso, la critica al potere.

Torno alla premessa. Se la Costituzione è sempre atto rivoluzionario è allora quello delle rivoluzioni il tema prioritario del quale ci si deve occupare. E ce ne si deve occupare perché quella da cui inizia l'età contemporanea assunse un significato universale per se stessa e per tutte le altre che si sarebbero ad essa ispirate. A rivelarlo fu Hegel quando scrisse: "Da che il sole splende sul firmamento e i pianeti girano intorno ad esso, non si era ancora scorto che l'uomo si basa sulla sua testa, cioè sul pensiero, e costruisce la realtà conformemente ad esso. Anassagora era stato il primo a dire che il Nous governa il mondo; ma solo ora l'uomo pervenne a riconoscere che il pensiero doveva governare la realtà spirituale. Questa fu dunque una splendida aurora. Tutti gli esseri pensanti hanno celebrato concordi quest'epoca. Dominò in quel tempo una nobile commozione, il mondo fu percorso e agitato da un entusiasmo dello spirito, come se allora fosse finalmente avvenuta la vera conciliazione del divino col mondo"[5].

Il lemma rivoluzione ha diversi significati, certo, ma, come è del tutto evidente, le rivoluzioni cui ci riferiamo non sono quelle astrali e non attengono a sostanze fisiche, se, quindi la loro apparizione, la loro caratterizzazione, la loro potenzialità strutturale non è data una volta e per sempre, né il coinvolgimento che comportano è predeterminato, se le rivoluzioni sono evenienze storiche, ne deriva conseguentemente che sono storicamente determinate. Possono quindi mutare quanto a fattori e a processi che le producono, quanto a modalità con cui si svolgono, quanto a ruolo al quale le ha destinate la storia. È comune la convinzione che di rivoluzione, del genere del quale possiamo occuparci noi giuristi, ce ne sarebbero almeno due specie. Una solo "politica"[6], l'altra economico-sociale, oltre che politica, se dovesse richiederlo il carattere specifico del modo di produzione.[7] Una atterrebbe appunto al solo principio politico da affermare come fondamento di un ordinamento statale. L'altra invece deriverebbe da un sommovimento strutturale, da una mutazione profonda e radicale dei rapporti economico-sociali che sono alla base della vita associata di una aggregazione umana.

Cominciamo ad occuparci delle rivoluzioni della prima specie. Quelle che – al di là delle pressioni, esigenze, vicende da cui originano – mirano ad un principio politico da affermare, dispiegare

normativamente o anche solo da proclamare, declamare, ed anche sbandierare. Non c'è oggi Stato al mondo che, per essere stato ammesso all'ONU, non si sia proclamato democratico, estendendo il significato di questa aggettivazione ad una qualche forma di ascendenza del potere dalla società e ad un certo tipo di rapporto tra governati e governanti, anche se da realizzare in futuro non molto determinato. La rivoluzione politica atterrebbe alla forma di governo, all'instaurazione cioè di uno dei modelli che attui le garanzie prescritte dalla "Dichiarazione universale dei diritti umani" del 10 dicembre 1948 che, all' art. 21, riconosce il diritto dei cittadini "a partecipare al governo del proprio Paese direttamente o mediante rappresentanti liberamente scelti" e che la volontà popolare si ponga a fondamento dell'autorità del governo. La scelta di una di tali forme comporta l'auto-denominazione di "democratica", purché risultante da qualche Carta solenne, anche senza che abbia un minimo di effettività.

Rivoluzione politica sarebbe comunque quella con cui si instaura o si restaura una monarchia costituzionale o una repubblica rappresentativa, parlamentare o presidenziale che sia, a seguito dell'abbattimento di una dittatura, militare o non. Si instaurano o si restaurano gli assiomi del costituzionalismo: dichiarazione dei diritti, elezione dei titolari degli organi legislativi, primazia della legge, separazione dei poteri. L'instaurazione, così come, la restaurazione di questi assiomi del costituzionalismo, identificherebbe il compimento di una rivoluzione politica. La costituzione che ne conseguirebbe riflettere il risultato dello sforzo rivoluzionario. Da qui la definizione di costituzione-bilancio. Furono sicuramente tali le Costituzioni del 700. Quella delle Colonie inglesi che si rivoltarono alla madrepatria attraverso la Guerra di indipendenza, il primo esempio di guerra rivoluzionaria, che, per essere stata vinta dagli insorti, determinò la creazione di un nuovo stato, con una nuova ed inedita forma, conforme al principio che "i fondamentali diritti privati alla proprietà sono anteriori al governo, e moralmente al di là della portata delle maggioranze popolari"^[8]. Lo furono le Costituzioni francesi del 1791, del 1793, dell'anno III, dell'anno VIII, (e il Senato-Consulto del 4° agosto 1802 e quello del 1804) la cui grandezza non ha avuto pari e la validità dei cui principi ha valicato tempi e spazi, furono certamente costituzioni-bilancio. Lo furono perché la borghesia già era "tutto", secondo la definizione di Sieyès, nella società strutturalmente fertilizzata per l'avvio della economia capitalistica. Le necessitava però l'ordinamento giuridico e politico che ne avrebbe consentito lo sviluppo. Ma consentire lo sviluppo dell'economia capitalistica comportava e comportò incisioni profonde dei rapporti sociali sottostanti, delle stesse istituzioni sociali, dei processi di produzione, degli stessi oggetti della produzione. Emerge così una constatazione. Il principio politico non è neutro quanto a valenze di ordine economico sociale, il suo denotato complessivo le comprende. Il liberalismo che qualificò il prodotto storico delle rivoluzioni del Settecento includeva il liberismo, che ne era la versione ottimale anche se non obbligata nella dimensione economica (che non implica però la reciprocità del rapporto).

È bene porre a questo punto la domanda se furono rivoluzioni politiche anche quelle da cui originarono le costituzioni sia votate che ottriate dell'Ottocento. Incidevano certo sulla titolarità e, soprattutto, sull'esercizio del potere politico, supponevano l'avvenuto compromesso tra monarchia e borghesia e/o tra le varie frazioni della borghesia. Ma appunto perciò sancivano l'avvio della formazione economico-politica del capitalismo. Non a caso, dal 1804 in poi il *code Napoleon* fu considerato la vera costituzione della Francia, al di là della successione di *Chartes*, *Constitutions*, *Senato-consulti*, eccetera. Quel Codice dispiegava maestosamente il come si poneva, si ergeva e dominava il diritto di proprietà, quel diritto che, col suo ultimo articolo, il 17, la Dichiarazione dell'89 proclamava a propria conclusione come "inviolable et sacré".

Il che però stava anche a dimostrare che una prosecuzione normativa, specificativa, attuativa del nucleo normativo essenziale di una costituzione era pur necessaria. Induceva cioè a rivelare che una costituzione-bilancio implica anch'essa una implementazione. Consta di previsioni e di esecuzioni, di una traduzione incessante nella concretezza dei rapporti reali. Anche la costituzione-bilancio conteneva

infatti una inestirpabile valenza programmatica. La Grande Rivoluzione aveva certamente liberato le forze produttive da tutti i vincoli imposti dal modo di produzione pre-capitalistico – peraltro, già sostanzialmente esauritosi o in via di esaurimento - ne assicurava pienamente lo sviluppo nell'ambito dei rapporti di produzione capitalistica, solo che proprio tali rapporti andavano giuridicamente sanciti. Certo, lo furono in gran parte proprio grazie a quel codice di diritto civile, che tuttavia – lo si intuiva - non sarebbe risultato esaustivo. Non lo sarebbe stato proprio a causa del suo oggetto. Era stato enorme lo sforzo di ideazione e regolazione tradottosi in quel codice. Ma i rapporti di produzione si sarebbero certamente evoluti in aderenza agli stadi di sviluppo della produzione capitalistica. Evolvendosi avrebbero imposto una continua ed incessante ridefinizione normativa. Lo furono con tale forza cogente da cadenzare non soltanto la legislazione, ma anche le forme di governo. Basti pensare alla “monarchia borghese” di Filippo d’Orleans, al secondo Impero di Luigi Bonaparte ed alla sua base contadina, al radicalismo borghese della III Repubblica. La varietà delle forme di governo se dimostra, in via generale, l’autonomia del capitalismo dal principio politico assunto nelle Costituzioni, non nasconde la preferenza per quelle forme che più si confanno alle singole fasi del suo sviluppo.

Il Novecento ci offre un nuovo tipo di costituzione. All’Est dell’Europa, a seguito della Rivoluzione d’Ottobre, si susseguirono: la Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia del 15 novembre 1917, due Costituzioni della Repubblica socialista federativa sovietica russa, quella del 10 luglio 1918, e quella dell’11 maggio 1925 ed infine la Costituzione (Legge fondamentale) dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del dicembre del 1936 (oltre che le Costituzioni delle singole Repubbliche: Armenia, Ucraina etc.). Di che natura e specie fossero tali atti normativi lo si deduceva da alcuni enunciati. Come quelli contenuti nella “Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore sfruttato” della Costituzione del 1918, che dopo aver proclamato la Russia Repubblica dei Sovieti dei deputati operai, soldati e contadini, dopo aver sancito che tutto il potere centrale e locale appartiene ai Sovieti, una volta stabilito che la Repubblica russa dei Sovieti è organizzata sulla base dell’unione libera delle nazioni libere e costituisce la Federazione delle Repubbliche nazionali dei Sovieti, rivelava che l’ordinamento aveva come fini da perseguire quelli di sopprimere ogni sfruttamento dell’uomo da parte degli altri uomini, di annullare la divisione della società in classi, di sterminare gli sfruttatori, di istituire l’organizzazione socialista della società e rendere in tutti i paesi vittorioso il socialismo. Ne specificava poi i mezzi nella socializzazione delle terre, nell’appropriazione da parte dello stato delle foreste, del sottosuolo, delle acque, degli immobili delle fattorie, di tutte le fabbriche di ogni mezzo di produzione, nel lavoro obbligatorio etc.

Si trattava chiaramente di una Costituzione-programma. Interveniva a un anno dalla Rivoluzione compiuta ma non conclusa, perché infuriava la guerra civile, le armate bianche controllavano rilevanti territori della Russia, lo stesso regime rivoluzionario poteva essere travolto. Ma la Costituzione del 1925, che interviene quindi a rivoluzione consolidata, e che perciò avrebbe potuto riflettere i risultati normativi ed istituzionali raggiunti ed acquisire così i caratteri di una costituzione-bilancio, riprodusse gli enunciati testé indicati e ne aggiunse un altro dal carattere indiscutibilmente ed enormemente programmatico e, per di più, di lunga proiezione temporale: la realizzazione del comunismo. Una Costituzione provvista quindi di un programma tanto vasto da poter essere realizzato solo con conquiste scandite nel lungo periodo della storia futura.

Non undici anni dopo, non con la Costituzione del 1936, quella cosiddetta “staliniana”. La cui formulazione testuale sarebbe tale da farla ascrivere sicuramente alla specie delle costituzioni-bilancio. Inizia col definire l’Urss come stato socialista degli operai e dei contadini. Afferma che la sua base politica è costituita dai Sovieti sorti ed affermatasi in seguito alla conquista della dittatura del proletariato e che tutto il potere nell’Urss appartiene ai lavoratori delle città e delle campagne, rappresentati dai deputati dei Sovieti dei deputati dei lavoratori. Stabilisce che la base economica dell’Urss è costituita dal sistema socialista dell’economia e della proprietà socialista degli strumenti e dei mezzi di produzione, individua le varie forme di proprietà, dello stato, delle aziende cooperative e

collettive, delle associazioni cooperative. Ammette, accanto al sistema socialista dell'economia, che pone come dominante, la piccola proprietà privata dei contadini singoli e degli artigiani basata sul lavoro personale e senza impiego di lavoro altrui, sul reddito del proprio lavoro e sui propri risparmi e il diritto di successione di tali beni. Afferma che la vita economica dell'Urss è determinata ed indirizzata dal piano statale dell'economia nazionale. Riconosce il diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza nella vecchiaia, in caso di malattia e di perdita di capacità lavorativa, all'assistenza medica, all'istruzione, compresa quella superiore. Dichiara irrevocabile l'uguaglianza giuridica dei cittadini. Riconosce inoltre la libertà di religione e di culto e la libertà di propaganda antireligiosa. Garantisce, in armonia con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare l'organizzazione socialista, il diritto di parola, di stampa, di associazione, di riunione, la libertà di cortei e di manifestazioni nelle strade. Garantisce inoltre e sempre in armonia con gli interessi dei lavoratori e per sviluppare l'attività politica delle masse, il diritto di organizzazioni pubbliche professionali, culturali, sportive, tecniche e scientifiche. Per i cittadini più coscienti della classe operaia e degli altri ceti dei lavoratori prevede la iscrizione nel Partito comunista, avanguardia dei lavoratori, nella lotta per il socialismo e che rappresenta il nucleo direttivo di tutte le organizzazioni lavoratrici sia sociali che statali. Garantisce, infine, l'inviolabilità della persona e il divieto di arresti "se non per decisione di un tribunale e con l'autorizzazione del Procuratore di stato". [9]

Questa Costituzione, certo, quanto a testo, si definirebbe come costituzione-bilancio, bilancio di una rivoluzione compiuta. Compiuta in nome e per realizzare un principio, quello del socialismo, e con esso e per esso, una forma di società e di stato. Tradì subito, invece, la sua auto-definizione, la sua ragion d'essere. Come costituzione si dimostrò assolutamente priva di effettività. Innanzitutto perché la dittatura del proletariato che proclamava non fu esercitata mai dalle masse proletarie, neanche dal partito del proletariato, ma dal suo capo, quindi da un uomo solo; perché il potere, intestato formalmente agli operai e ai contadini, era saldamente e ininterrottamente nella sola disponibilità della burocrazia del partito unico; perché se molti diritti sociali erano realmente assicurati, nessuna delle libertà riconosciute era effettivamente garantita, tanto meno quella personale. Non era garantito e, in verità, neanche riconosciuto, il diritto di azione in giudizio. Il che rendeva piuttosto improbabile e comunque problematica la tutela giudiziaria dei diritti proclamati. Certa invece era la difficoltà a credere che, in soli undici anni, si fosse esaurita la formazione economico-sociale del capitalismo e si fosse realizzata una società socialista. Fu la storia di questa Costituzione a smentirla.

Promulgata il 5 dicembre 1936 aprì l'anno successivo non alla sua attuazione, ma alla stagione della "grande purga", con la liquidazione dello stato maggiore dell'Armata rossa e di oltre la metà dei membri del Comitato centrale eletto tre anni prima, tutti appartenenti alla "vecchia guardia leninista". Deliberata a seguito ed in ragione dell'assunzione del potere politico da parte di coloro che si ritenevano rappresentanti della sola classe economico-sociale che si sentiva e si poneva come soggetto storico dall'interesse, dalla vocazione, dal compito di instaurare la società senza classi e, con essa, la transizione "dal regno della necessità a quello della libertà", si rivelò esserne una tragica mistificazione. Non poteva assegnarle altro destino la sua natura di «rivoluzione contro "Il Capitale"» secondo la celeberrima definizione di Gramsci. E non solo contro "Il Capitale".

Era stato dedotto, meditato, rivelato: "Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dar corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non subentreranno mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia le condizioni materiali della loro esistenza". Lo aveva scritto nella *Prefazione a "Per la critica dell'economia politica"* Marx.[10] Il Marx scienziato, forse anche per insegnarlo o ricordarlo a quell'impaziente rivoluzionario che era lui stesso. Comunque, per definire quel che (a mio parere) deve essere il compito del rivoluzionario: accelerare al massimo lo sviluppo delle forze produttive e predisporre contemporaneamente nuovi rapporti di produzione da cavare nel seno della società.

Alla Rivoluzione vittoriosa dell'Ottobre, prima che se ne constataessero gli effetti, ed alle conseguenti costituzioni programmatiche dell'Est della Vistola, aveva risposto un'altra Costituzione dal centro dell'Europa. Era stata scritta usando le più elaborate acquisizioni della scienza costituzionalista tedesca. Si configurava come espressione di una rivoluzione che si rivelò essere solo politica con l'avvento della repubblica. Se a proclamarla fu Scheidemann innanzi alle masse di operai e soldati convenuti innanzi al Reichstag il 9 novembre, a deliberarla furono tutti i lavoratori tedeschi, con lo sciopero generale che scosse in quel giorno l'intera Germania. Fu anche accettata dall'ultimo cancelliere dell'impero, il principe Max von Baden, che rimise la tutela degli affari della cancelleria del Reich ad Ebert, in quanto leader della socialdemocrazia tedesca. [\[11\]](#)

Fu solo politica quella rivoluzione. Quella economica e sociale fu mancata, ma non furono del tutto domate le sue ragioni e le sue istanze. La si volle sostituire con una Costituzione. Era e fu sicuramente programmatica la Costituzione di Weimar. Lo era nel prevedere specificamente una legislazione di diritto del lavoro, per l'assicurazione e la protezione degli operai e degli impiegati, sulla socializzazione delle ricchezze naturali e le imprese economiche, sulla produzione, la reintegrazione, la ripartizione e la determinazione dei prezzi dei beni economici utili alla collettività, sulla ripartizione della terra. Programmava una vita economica corrispondente alle norme fondamentali della giustizia e diretta a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo, stabiliva emblematicamente, all'art. 153, che la proprietà obbliga, che la ripartizione della terra dovesse assicurare ad ogni tedesco un'abitazione sana ed a tutte le famiglie tedesche una casa ed un patrimonio familiare corrispondenti ai loro bisogni. Mancava però a questa costituzione esattamente quel carattere che la distingueva da quelle dell'Est della Vistola. A deliberarla, a votarla erano stati i rappresentanti di tutte le classi del Reich tedesco, eletti all'Assemblea costituente convocata a Weimar con un'elezione a sistema proporzionale. Il principio politico che la ispirava non era certo quello del liberalismo, non era quello del socialismo, era quello della democrazia, una democrazia aperta quanto mai alle istanze sociali del movimento operaio sia di ispirazione socialista che cristiano sociale [\[12\]](#).

Non fu creduto quel programma, non ne fu compresa la forza dirompente, le valenze trasformatrici, realmente e durevolmente rivoluzionarie. La Repubblica, la democrazia tedesca perdettero così l'occasione di diventare la culla della rivoluzione socialista e democratica in Europa, la culla di una rivoluzione costituzionale. Di una rivoluzione cioè che fosse insieme politica, economica e sociale. Non fu attuato quel programma, non fu neanche tentato un indirizzo di politica sociale ed economica in qualche modo ispirato alle finalità incorporate nelle norme costituzionali. Quella Costituzione subì quattordici anni dopo la sua entrata in vigore la più profonda e totale delle negazioni, la più agghiacciante delle derisioni: il nazismo. Intanto, da più di dieci anni in Italia, l'unica costituzione duratura tra quelle che erano state elaborate e talvolta emanate a somiglianza di quelle della Restaurazione, ma di imitazione di quella belga, lo Statuto, era stata ibernata. Mai abrogata formalmente, ma elusa puntualmente attraverso vari e coerenti interventi legislativi che ne avevano raschiato l'ispirazione liberal-moderata e ne avevano travolto il carattere rappresentativo. I fascismi impostisi negli altri Paesi d'Europa avevano volta a volta devastato i singoli ordinamenti istituzionali. Nella stessa Francia le leggi costituzionali della Terza Repubblica erano state abrogate con l'instaurazione dello stato petainista nei dipartimenti non soggetti al diretto ed esclusivo dominio nazista. L'Europa senza pace della prima metà del XX secolo fu anche quella senza costituzioni.

Con la vittoria conseguita nel 1945 da Usa, Gran Bretagna, Urss, e alleati sulla Germania, Italia, e Giappone tornò a porsi per ogni stato d'Europa e del mondo il problema della costituzione. Quale costituzione, a seguito di quale rivoluzione? La guerra 1939-1945 non era stata soltanto il "flagello che per la seconda volta nel corso di una sola generazione aveva portato indicibili sofferenze all'umanità" come fu scritto nel Preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite. Era stata anche una guerra rivoluzionaria contro il fascismo, il nazismo, il militarismo giapponese e vari regimi totalitari. Un grande storico del secolo scorso ebbe a definirla tale perché a vincerla erano stati "i discendenti

dell'illuminismo settecentesco e delle grandi rivoluzioni, compresa ovviamente, la Rivoluzione russa".^[13] La vittoria nella guerra del 1939-1945 fu quindi portatrice, conclusiva ed inclusiva di una rivoluzione politica? La risposta è sì. Furono insieme acquisite le seguenti conquiste: l'ascendenza dalla società del potere e di ogni legittimazione politica, la conformazione rappresentativa dello stato, la dichiarazione dei diritti. Era anche, quella vittoria, comprensiva di una rivoluzione economico sociale? La risposta a tale domanda non può che essere articolata. Si tenga conto che le potenze vincitrici avevano deciso di dividersi il mondo, a Yalta. Se la Costituzione è norma, e lo è, se norma significa anche divisione, ed è anche vero che la comporti sempre, - lo aveva dimostrato il grande e inquietante costituzionalista di Plettenberg ^[14]- a Yalta fu dettata la Costituzione del mondo. La sua effettività si dispiegò per più di mezzo secolo. Aveva una clausola, questa Costituzione, ed era inderogabile: *cuius regio, eius regimen*. Il problema divenne però quello di definire il *regimen*. Alle libertà tradizionali, su iniziativa di Roosevelt, era stata aggiunta quella dal bisogno che si ergeva con le altre a disegnare il mondo corrispondente alla più alta aspirazione dell'uomo nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948. La rivoluzione nell'Occidente del mondo, intesa come acquisizione del potere da parte della rappresentanza delle classi lavoratrici con esclusione di ogni altra classe era impossibile e qualunque tentativo di promuoverla era destinato al fallimento.

Imponente e pressante era d'altronde la domanda di una trasformazione dei rapporti alla base della società. A vincere il nazifascismo erano stati certo gli eserciti, ma, con gli eserciti, i popoli degli stati. La vittoria non fu solo militare fu sentita anche come vittoria etico-sociale. Era un modello di stato e di società che era stato sconfitto per far nascere un altro tipo di stato, una società che si voleva migliore. Non era dato, non si poteva costruirlo che nel solo modo in cui da sempre si edificano gli stati, mediante il diritto. Il che non può significare altro che attraverso una costituzione. Per idearla, elaborarla, dettarla non c'era che la democrazia. La si usò orientandola e ridefinendola. Indirizzandola, spingendola a rivoluzionare l'esistente, il che è come dire: norme, istituzioni, procedure, principi, rapporti interindividuali e istituzionali, tra i produttori delle norme dell'ordinamento e i destinatari dell'ordinamento, rapporti da instaurare tra i beni economici da una parte e lo stato, le soggettività pubbliche e private dall'altra. Ne scaturì una forma di stato che ridefinì la democrazia come costituzionale e lo stato come sociale.^[15] Si sa che non fu vicenda solo italiana, ma anche europea.

Come definire queste Costituzioni? Tipica della specie è, senza dubbio, quella italiana. Possiamo quindi ben dedurre i caratteri di ogni altra della stessa specie. Il primo di questi caratteri è quello della rigidità. Delle costituzioni esistenti solo quella degli Stati Uniti d'America poteva vantare tale carattere, sulla base di quanto disposto esplicitamente nella II Sezione dell'articolo III, a salvaguardia del *Common Law*. Fu impresso tale carattere nella nostra e nelle altre Costituzioni del secondo dopoguerra per salvaguardare principi e norme costituzionali dallo strapotere delle maggioranze. Per garantire diritti costituzionali di ogni generazione, quindi anche della terza, quelli sociali. Per assicurare che il programma costituzionale, i fini da raggiungere non fossero aggirati, derogati, trasgrediti, violati. Non furono, non sono la nostra e tutte le altre del secondo dopoguerra, costituzioni-bilancio, furono e sono costituzioni programmatiche. Della nostra fu detto ed autorevolmente che "per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione *mancata*, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione *promessa*". ^[16] Si precisò di che cosa si trattava: "le forze borghesi non si opponevano a lasciare aperta verso l'incerto futuro questa via legalitaria di un graduale e pacifico rinnovamento sociale di cui già era segnato l'indirizzo e riconosciuta in anticipo la legittimità". È più che noto che la formulazione delle disposizioni normative contenute nella Costituzione diede campo e tempo ad un dibattito annoso sul carattere programmatico e non precettivo di molte norme costituzionali, quelle più incisive. Non per riprendere quel dibattito il cui obiettivo era, per altro evidente, quello di privare di efficacia le norme della "nuova" Costituzione fintanto che non fosse intervenuto il legislatore ordinario che, non a caso, si identificava nella maggioranza di governo. Maggioranza che aveva, intanto, come ministro dell'interno chi definiva "trappola" la Costituzione repubblicana, maggioranza che, comunque, aveva adottato come proprio l'indirizzo dell'«ostruzionismo» nei confronti dell'attuazione della

Costituzione^[17], ma per trarre da quel dibattito elementi utili per una definizione non contingente delle norme costituzionali è il caso di proporre qualche riflessione, peraltro lungamente maturata.

Le norme costituzionali non si differenziano da tutte le altre quanto a scadenza temporale della loro efficacia. Che la legge, ogni legge, non disponga che per l'avvenire è una conquista di civiltà giuridica acquisita da secoli. Quel che caratterizza il costituzionalismo è che, con le norme del diritto costituzionale, si può infondere nell'ordinamento giuridico non solo la diffidenza per il potere, ma l'ostilità alla sua concentrazione e la conseguente pretesa di limitarlo, articolarlo, suddividerlo, distribuirlo. A questa vocazione se ne aggiunge un'altra. È quella che distingue le norme costituzionali da tutte le altre. Se le norme del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto penale, del diritto processuale, del diritto internazionale, del diritto amministrativo, si pongono come custodi e funzioni dell'esistente, ne assicurano la tutela per come è e per come si è prodotto, le norme costituzionali possono invece mirare anche ad altro ed anche oltre. Se quelle degli altri rami del diritto, se addirittura tutto il diritto oggettivo riassume il divieto della deviazione dall'esistente, il diritto costituzionale si identifica nell'obbligo di trasformarlo. Non è solo la devianza dal costituito che combatte, combatte tutto quanto contraddice quel che statuiscono e implicano i suoi principi. Tutto quanto rifiuta o insidia, o attenua la forza e la portata: a) della divisione e della distribuzione del potere, b) dei diritti riconosciuti e garantiti, c) della conformazione stabilita per assicurare l'ascendenza del potere e il suo radicamento inscindibile nella pluralità della base sociale, d) del vincolo del carattere strutturalmente plurale dell'entità cui può essere delegato, e solo in parte, il suo esercizio. Se le norme degli altri rami del diritto attendono al prodotto del potere normativo, le norme costituzionali riguardano anche le norme sulla produzione, la stessa produzione del diritto, il salto di qualità del compimento della politica dal progetto al prodotto.

Il costituzionalismo con la sua emersione nella storia del giuridico lo ha sdoppiato. Al dover essere come è (quel che esiste), ha aggiunto il dover essere che (quel che esiste) dovrà essere. Alla regola per il divenuto, ha aggiunto la regola per il divenire. E non frena la sua ambizione. Figlio della Ragione illuministica, ne eredita la vocazione prometeica. Impone al giuridico di conformarsi alla ragione. Sì, all'inizio, fu la ragione della borghesia, che si sarà poi risolta in quella tecnocratica,^[18] ma intanto spodestò l'arbitrio. Sostituì la *ratio* alla *voluntas*. La pluralità della ragione all'arbitrio del singolo. Porre la ragione come fondamento del giuridico comporta controllo, verifica, critica permanente del potere giuridico come si manifesta e come si dipana. Comporta possibilità, impegno a trasformare assetti, procedure, effetti. Non ha frenato la sua ambizione. Si pone come tronco dell'intero albero dell'ordinamento, riducendone i rami a sue prosecuzioni nel tempo e nello spazio del giuridico. Perciò al dover essere della condizione umana, sempre criticabile, sempre rivedibile. E non arbitrariamente, non irrazionalmente. Ma coerentemente al significato profondo che si evince dall'articolo 16 della Dichiarazione del 1789. A quel costrutto di umanesimo e di razionalismo che quell'enunciato volle esprimere.

La deontologia del costituzionalista ne consegue. A determinarla specificamente sarà il principio politico che si normativizza e pervade in tal modo l'ordinamento giuridico in cui opera il giurista specialista di costituzioni. Il cui obbligo diventa immediato, diretto, inderogabile: quello di militante per la Costituzione che è chiamato ad insegnare. Dal cui principio fondante potrà anche dissentire ma è obbligato a illustrare, motivare, dispiegare come linfa che pervade l'ordinamento. Quanto poi alle ragioni del dissenso che il professore di diritto costituzionale può ovviamente riferire ed argomentare col massimo di libertà e con tutto il bagaglio culturale di cui dispone, è del tutto evidente che non potrà non confrontarle con lo spirito di quel movimento storico che ha prodotto gli atti normativi che insegna, cioè con lo spirito del costituzionalismo. Stante poi del costituzionalismo la natura di movimento storico, di tale movimento sarà comunque tenuto a riferire le tappe, le stagnazioni, le riprese, le recessioni, le promesse, i fallimenti, le conquiste, le prospettive.

Il richiamo al costituzionalismo come movimento storico rinvia necessariamente alle immediate

conseguenze che si producono a seguito dell'evento rivoluzionario. Le rivoluzioni finora vittoriose si sono consolidate pagando sempre uno scotto. Al costituzionalismo in Francia fu imposto appena il movimento rivoluzionario da cui emerse fu frenato nel suo dispiegarsi lineare. È come se ogni rivoluzione debba aspettarsi prima e subire dopo il proprio terrore. Se le vicende che gli diedero questo nome deviarono il processo di sviluppo rivoluzionario spingendolo verso il primo bonapartismo, se la stessa Rivoluzione americana fu repressa nelle sue tendenze democratiche dai federalisti al potere per prevenire un improbabile contagio giacobino, non c'era ragione perché si potesse sottrarre a questo destino la guerra rivoluzionaria vinta sul fascismo, sul nazismo e sull'autoritarismo militare giapponese. Le costituzioni che ne erano scaturite promettendo lo stato sociale e iscrivendolo come obiettivo, avevano sancito il potere dello stato ad intervenire sui rapporti economici, sulla forma di produzione nazionale, sui limiti dell'iniziativa economica, avevano previsto anche politiche economiche pianificate. Era evidentemente troppo per poter essere tollerato dal *regimen* cui l'Europa occidentale doveva sottostare alla stregua della Costituzione di Yalta. Da qui una organica ed insistente strategia di *containment* enunciata col "lungo telegramma"^[19] dall'ambasciatore a Mosca degli USA (dal 1944 al 1946) Kennan e diventata la base della dottrina Truman. La rivoluzione promessa doveva restare tale. La promessa non poteva essere mantenuta perché avrebbe, se non travolto, incrinato il principio e condizionato, vincolato la dinamica dell'economia di mercato. Principio e dinamica che andavano peraltro ricostruite a seguito delle enormi distruzioni provocate dalla guerra, ed in luogo del capitalismo di stato instaurato dai regimi fascista e nazista.

Come considerare, inquadrare, definire questa strategia di *containment* ? Impegnava innanzitutto i governi, quello degli Stati Uniti come garante attivo dell'economia capitalistica in Occidente e quelli dell'Europa occidentale, impegnava le classi dominanti e quelle dirigenti delle democrazie europee. Era evidentemente una strategia che implicava interventi dall'alto. Poteva essere compresa nella categoria della "rivoluzione passiva"^[20]? La risposta affermativa è dovuta. Considerandone l'obiettivo, quello di espungere dal significato, dal valore e dalle conseguenze della vittoria nella guerra rivoluzionaria gli effetti economico e sociali che miravano a trarre ed a realizzare le sinistre europee, comuniste, socialiste, socialdemocratiche e cristiano democratiche. Considerando che escludesse le masse popolari dall'azione volta a conseguire gli obiettivi ed a trarne vantaggi. Considerando che assemblesse paradossalmente rivoluzione e restaurazione^[21] rovesciando gli obiettivi conseguiti da una precedente rivoluzione al fine di ripristinare l'ordine economico sociale precedente, quello capitalistico. Il discorso di Churchill sulla "cortina di ferro", che sarebbe stata cinta intorno agli stati dell'Oriente europeo confinanti con l'Urss, è del marzo 1946. L'enunciazione della dottrina Truman è del 2 marzo del 1947. Nel luglio successivo a Parigi viene presentato il Piano Marshall (*European Recovery Program*). Era lo strumento indispensabile per la ricostruzione dell'Europa disastata della guerra. Lo definiva una clausola di ordine politico che aveva carattere prioritario ed inderogabile. La sua adesione (l'unica possibilità della ricostruzione dell'apparato industriale di un Paese) era subordinata all'accettazione del modello socio economico nordamericano. Alla "cortina di ferro" fu così contrapposta la cappa dell'ideologia liberista. Una cappa via via rinnovata, ammodernata, perfezionata, provvista di un potenziale propulsivo di istituzioni, volte ad espandere e consolidare l'economia capitalistica. Dall'istituzione dell'Oeece dell'anno successivo, alla stipulazione nel 1949 del Patto atlantico e alle implicazioni che ne derivarono in termini di assetti economico-industriali, alla istituzione della Ceca (1951). La prima tappa, cioè, del processo di formazione della Comunità economica europea (1957) che portò dopo più di trenta anni all'Ue, l'entità istituzionale che ha imposto al costituzionalismo del secondo dopoguerra due gravi regressioni. Una con la Carta di Nizza che si limita a rispettare ed a riconoscere *solo* come principi i diritti sociali garantiti dalle Costituzioni degli stati-membri e *limitatamente* alle prestazioni assicurate *secondo* le modalità stabilite dal diritto europeo e le legislazioni nazionali, sottoponendo quindi tali prestazioni ai vincoli di bilancio imposti dai Trattati. L'altra con la costituzionalizzazione dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza come principio supremo dell'Ue secondo i Trattati, da quello di Maastricht a quello di Lisbona^[22].

Ma il mezzo secolo di costituzionalismo del secondo dopoguerra non è stato segnato soltanto dalla regressione imposta dai Trattati. Ha anche prodotto lo stato sociale europeo. Con la rivoluzione passiva, la cappa avvolgente le Costituzioni ha innescato una “guerra di posizione”[23], non cruenta, non violenta, pur se durissima. Ha avuto - ed ha – come posta in gioco proprio i diritti sociali, e con essi gli assetti e le dinamiche dell’economia. Sarebbe stato deflagrante ricostruire, sulla catastrofe del dopoguerra, una società che, per avere alla sua base l’economia di mercato, negasse il riconoscimento dei diritti sociali o non li traducesse in modo credibile nella effettività degli ordinamenti. Ma per dare efficacia attuativa alle norme costituzionali che li attribuivano era necessario che il sistema economico lo tollerasse. L’economia di mercato andava curvata, indirizzata, vincolata agli obiettivi posti in Costituzione. In Germania le fu sostituito l’aggettivo, da liberista in “sociale”, pur restando “di mercato”. In Italia le fu affiancata l’economia pubblica, le “partecipazioni statali”, la si denominò “mista”, era duale. Come ogni guerra di posizione questa che fu (ed è ancora) combattuta tra l’economia capitalista e la democrazia non vanificata dalle leggi bronzee del profitto, ha comportato la conquista di “casematte”[24]. È stata combattuta dal basso e dall’alto. Sia dal movimento dei lavoratori di cultura marxista e cristiano sociale, mediante la rappresentanza politica organizzata in partiti politici e in sindacati, sia da coalizioni di governo e governi politicamente non coincidenti con la base sociale in lotta per gli stessi obiettivi. Insomma, le casematte conquistate lo erano state talvolta da forze politicamente anche avverse ma alleate nel raggiungere quello stesso obiettivo. Come esempio di casematte si può indicare sia quella conquistata dal costituzionalismo con la decisione della Corte costituzionale italiana di non attendere l’attuazione legislativa della Costituzione e di applicarla *magis ut valeat*. Sia quella, perduta, con la scelta della stessa Corte di adottare la teoria dei valori, declassando le norme dell’articolo 3 da compito fondamentale della Repubblica a valore da bilanciare con gli altri.

Comunque, si riflesse in Europa, quindi in Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Paesi scandinavi, la forza della “democratizzazione del mercato”[25], di quel mercato che, contrariamente a quanto pensavano e scrivevano i suoi apologeti (von Hayek e non solo) aveva avuto bisogno dello stato per essere salvato da se stesso. Ben sappiamo che, con la crisi dei petrodollari, per decisione politica degli USA, fu smantellato il sistema dei cambi fissi, si provocò la liberalizzazione dei capitali dagli stati, cioè dalle democrazie degli stati e si tornò al liberismo. Ai “trenta gloriosi” sono succeduti altri trenta anni, ma catastrofici e non solo per i diritti sociali. Insieme alla loro compressione si è andata determinando una gravissima degradazione del sistema politico, una forma falsata e travisante della democrazia. Quella che corrisponde al “mercato dei voti” corollario immediato della teoria delle “scelte –cosiddette – pubbliche” di Buchanan[26] per il quale la vittoria alle elezioni spetta e deve spettare a chi controlla i media e ha la disponibilità delle maggiori somme di danaro. Teoria che rovescia il rapporto tra stato e mercato attribuendo al mercato la propria regolazione e tutto quel che ne può seguire. Teoria e prassi che rende le grandi *Corporations* i maggiori investitori del processo politico la cui spesa negli USA ammonta a più del decuplo dei singoli individui, sindacati, ONG. Investitori che finanziano entrambi gli schieramenti in modo da garantirsi chiunque vinca la competizione elettorale. Ne derivano due immediate ed indefettibili conseguenze: la somiglianza dei programmi dei due schieramenti, l’inutilità del voto [27]. Il che è come dire: annientamento delle conquiste del costituzionalismo, mistificazione dell’elezione, falsificazione della rappresentanza, catastrofe della democrazia. Lo si deve registrare, questo annientamento, non lo si constata solo nella realtà del processo politico degli USA. Il contagio ha già raggiunto l’Italia.

La “rivoluzione passiva”, scatenando la guerra di posizione che stiamo vivendo, riversa sul *Beruf* dei costituzionalisti compiti aggravati. Sono quelli di attiva partecipazione alla lotta per il diritto, il diritto che professiamo, quello costituzionale. Più in generale e più specificamente è la difesa del valore e dell’essenza del costituzionalismo che incombe su di noi. Perché è un patrimonio di civiltà, giuridica, politica, sociale. Va salvaguardato e difeso nella sua integrità. Quella accumulata col grado di sviluppo raggiunto con le Costituzioni del secondo dopoguerra e coincidente con l’attacco sferratogli dalle forze, dagli interessi, classi, culture, miranti a disconoscere bisogni e progetti di vita, a comprimere o a

svuotare diritti, a manipolare procedure, a emarginare istituzioni, a concentrare, incrementare, ed immunizzare poteri di vertice, a trasformare la democrazia in monocrazia, a fare del mercato capitalistico, della sua logica, del suo dominio il principio supremo dell'ordinamento giuridico.

* Intervento al seminario su “La Costituzione e il ruolo dei costituzionalisti”, organizzato dalla Rivista “Costituzionalismo.it”, Roma, 5 maggio 2010. Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Giuseppe Ugo Rescigno.

[1] *La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant'anni dopo*, Atti del Convegno di Ascoli Piceno 14-15 marzo 2008 *Costituzionalismo.it* Quaderno n 1.(a cura di M. Ruotolo) Napoli, 2008, 377.

[2] Mi distacco così (come già con *L'instaurazione delle Costituzioni, Profili di storia costituzionale*, in *Studi in onore di L. Elia*, I, Milano 1999, 593 e ss, cui rinvio anche quanto alle dottrine cui mi ispiro) dalla celebre dottrina di Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, in *Archivio giuridico* LXVIII, 1901, ora in *Scritti minori*, I, Milano 1950, 111, 131, ss. (autorevolmente ripresa, pur con giuste correzioni ed originali innovazioni, da A. Pace, *L'instaurazione di una nuova Costituzione Profili di teoria costituzionale in Potere costituente, Rigidità costituzionale, Autovincoli legislativi*, Padova, 1997, 98, 100 e ss. con cui concordo però sia nel definire il rapporto tra le forme dell'instaurazione e l'ordinamento precedente p. 105, sia nel qualificare il potere costituente come di puro fatto (p. 111) che io credo però essere teso, come ogni potere politico, a raggiungere la giuridicità compendosi in essa) secondo cui l'instaurazione di “un nuovo ordine costituzionale può avvenire ... con un procedimento che non è né giuridico né antiggiuridico”(Romano, *L'instaurazione*, cit. 111). Il distacco deriva dalla insostenibilità delle ipotesi che Romano formulava: a) quella dello “stabilirsi in un territorio e l'organizzarsi politicamente di un popolo” perché non c'è terra emersa al mondo che non sia abitata; b) quella che “con i modi e le forme regolate dal proprio diritto si disgreghi da uno stato una qualche sua parte” perché la secessione non può porsi che come illegittima; c) quella che “fondazioni di governo .. si verificano dietro un periodo più o meno lungo di anarchia ...” manca del presupposto dell'instaurazione dell'anarchia nella storia umana, nei confronti della quale, comunque, un governo che dovesse succederle si porrebbe come illegittimo; d) quella, infine, del trono vacante per estinzione della famiglia regnante perché provvedendosi con la sostituzione al trono di quella estinta con un'altra famiglia si confermerebbe la continuità della forma di governo precedente, l'instaurazione della repubblica dimostrerebbe invece la rottura dell'ordinamento precedente e l'avvenuto esercizio del potere costituente. Ma su rapporto fatto-diritto, anzi sulla trasformazione dei fatti in diritto v. ora acutamente G. Azzariti, *Diritto e conflitti*, Bari 2010, 83 e ss.

[3] Sulla “guerra di posizione” e sulla “rivoluzione passiva” vedi *infra*.

[4] Marx, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, tr. it. Id, *Opere*, III, Roma, 1974.

[5] G. W. F. Hegel, *Lezioni sulla filosofia della storia*, Firenze, 1967, IV, 205.

[6] Marx, *op. cit.*, 198 e ss.

[7] Marx, *Questione ebraica*, in *Opere*, III, cit. 181, e Id. *Per la critica*, cit., 203 e s.

[8] Cfr. Ch. A. Beard, *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States*, (1935) tr. it. Id. *Interpretazione economica della Costituzione degli Stati Uniti, d'America*, Milano, 1959, 255 e s.

[9] Ho tratto i testi delle Costituzioni dell'URSS da F. Battaglia (a cura di) *Classici del liberalismo e del socialismo. Le Carte dei diritti*, II ed., Firenze, 1947, 201-216.

[10] Cfr. *Opere*, cit., 5

[11] Per la sequenza degli eventi ricordati, cfr., G. A., Ritter e S. Miller, (a cura di) *Die deutsche Revolution 1918-1919*, (1968) tr. it. Id. *La Rivoluzione tedesca 1918-1919 I consigli operai e il tradimento della socialdemocrazia*, Milano, *passim*.

[12] Secondo quel che pensava il grande storico di Weimar, - Arthur Rosenberg, *Geschichte der Deutscher Republik*, (1934) tr. it. Id., *Storia della Repubblica tedesca*, Roma, 1945, 88 e s. - avrebbe dovuto “indicare nuove vie alla rivoluzione” ma “quando al principio di febbraio, l'assemblea nazionale si riunì a Weimar v'era già nel ... seno [della Repubblica] il nuovo «militarismo» dei corpi franchi che opprimeva i lavoratori ancor più duramente del vecchio sistema militare imperiale”

[13] E. J. Hobsbawm, *Age of Extremes – The Short Twentieth Century 1914-1991*, tr. it., Id. *Il secolo breve*. Milano, 1995, 175.

[14] C. Schmitt, *Nehmen/Teilen/Weiden*, tr. it. Id., *Appropriazione/Divisione/Produzione*, in *Le Categorie del politico*, Bologna, 1972, 295 e ss., e soprattutto *Der Nomos der Erde*, tr. it. Id., *Il nomos della terra*, Milano, 1991.

[15] Su queste due definizioni rinvio, per chi ne avesse la curiosità, alla più recente delle mie riflessioni: *Sulla democrazia costituzionale* in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Napoli, 2009, V, 1899 e ss.

[16] P. Calamandrei, *Il compromesso costituzionale iniziale* ora in *Questa nostra Costituzione*, (intr. di A. Galante Garrone), Milano, 1995, 8.

[17] P. Calamandrei, *L'inadempimento costituzionale*, in *op. cit.* 21 e ss.

[18] Secondo Horkheimer e Adorno, *La dialettica dell'illuminismo*, Torino, 1966, *passim*.

[19] Lo si può leggere digitando ora su Google il nome di George Kennan.

[20] Com'è noto, la categoria della “rivoluzione passiva” è diventata fondamentale per gli studi storici grazie alla riflessione di Gramsci, sulla storia d'Italia (e non solo) che fa propria e sviluppa la tesi di V. Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, (1800), 2^a ed. Firenze, 1865, *passim*. L'uso della categoria nei *Quaderni* è frequentissima, ma per una sua esauriente ricostruzione cfr. ora *Dizionario Gramsciano 1926-1937*, Carocci, 2009, *ad vocem* di P. Voza.

[21] La formula rivoluzione-restaurazione non ignota a Gramsci, anzi, è di J. Quinet, *Les Révolutions d'Italie*, Paris, 1848, *passim*.

[22] Sulle conseguenze disastrose per i diritti sociali determinate dai Trattati mi sono espresso più volte. Le mie critiche sono ora riassunte in *Il fallimento del Trattato costituzionale europeo come occasione per rilegittimare un'Europa sociale*, in AA. VV., *Costituzione europea: quale futuro?* Roma, 2006, 93 e ss.

[23] Com'è noto, anche questa è categoria gramsciana (cfr. *Dizionario gramsciano*, cit., *ad vocem*, di R. Ciccarelli) e interseca quella di rivoluzione passiva.

[24] Temine che uso nel suo significato gramsciano. Sta per: apparati ideologici, istituzioni e rapporti

sociali entro i quali, e per la conquista dei quali, si svolge la lotta di classe cfr. *Dizionario gramsciano*, cit. alla voce *trincee, fortezze e casematte* di R. Ciccarelli)

[25] La definizione è di Hobsbawm, *Il secolo breve*, cit., 316.

[26] J.M. Buchanan, *The calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy*, tr. it., Id. *Il calcolo del Consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale*. Bologna, 1998, *passim*.

[27] Cfr. U. Mattei e L. Nader, *Il saccheggio*, Milano-Torino, 2010, 156.